

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2330)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro e «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

e col Ministro per gli Affari Regionali e la Funzione Pubblica

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199,
recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge è inteso a fornire la necessaria copertura finanziaria per l'accordo stipulato il 13 febbraio scorso tra la delegazione governativa e quella sindacale per il secondo contratto del personale della Polizia di Stato. La legge di riforma della polizia, difatti, all'articolo 95 detta una specifica procedura per la stipulazione degli accordi sindacali per la Polizia di Stato; specificità che è stata riconfermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego.

L'urgenza e la necessità del provvedimento scaturiscono da una molteplicità di fattori. Questi sono individuabili:

1) nelle considerazioni già svolte in occasione del precedente decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101 — di contenuto parzialmente analogo al presente — non convertito definitivamente in legge per motivi contingenti estranei ai contenuti normativi disciplinati, quantunque fosse stato esaminato ed approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio scorso;

2) nella circostanza che il Senato della Repubblica, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 101 relativo alla Polizia di Stato, ha introdotto talune significative modifiche e nuove disposizioni, per lo più attuative di impegni presi dal Ministro dell'interno in occasione della stipula del contratto di polizia, già contenuti nella dichiarazione d'intenti allegata al contratto stesso, determinando in tal senso giustificate aspettative nei destinatari delle disposizioni aggiuntive.

Vengono di seguito illustrate le singole disposizioni.

L'articolo 1, individuati gli oneri per gli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, autorizza le relative spese, specificando che esse si riferiscono all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, ricettivo del contratto di lavoro e all'estensione dei benefici economici del contratto medesimo agli appartenenti alle altre Forze di polizia, indicate nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

Lo stesso articolo autorizza, inoltre, la spesa per l'attribuzione dei benefici previsti dai successivi articoli del decreto-legge consistenti:

nell'incremento del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore 10 per cento dal 1° gennaio 1987 dell'indennità pensionabile. La norma si applica a tutto il personale della Polizia di Stato nonché a quello di tutte le altre Forze di polizia (articolo 2, commi 1 e 2);

nell'estensione al personale suindicato dell'incremento del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto secondo le misure previste dall'articolo 7, punto 1, del contratto di lavoro (articolo 2, commi 3 e 4);

nell'attribuzione ad alcune categorie di personale della Polizia di Stato di scatti del 2,50 per cento, finalizzati a sanare le sperequazioni retributive determinate dalla applicazione dell'articolo 44 della legge n. 668 del 1986 (articolo 2, comma 5);

nel conglobamento nello stipendio di una quota di indennità integrativa speciale, pari a lire 1.081.000 annue lorde (articolo 2, comma 11);

la disciplina della progressione economica di anzianità, in caso di mancato accordo entro il 30 giugno 1989, è regolamentata dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (articolo 2, comma 21).

Inoltre il decreto-legge di cui trattasi prevede:

la concessione per gli agenti, assistenti ed equiparati di un assegno funzionale pensionabile di lire 650.000 annue lorde dopo 19 anni di servizio, elevate a lire 850.000 dopo 29 anni; quanto ai sovrintendenti ed agli ispettori, l'assegno di cui sopra è di lire 1.000.000 annuo lordo dopo 19 anni e di lire 1.200.000 dopo 29 anni; per i commissari lire 1.200.000 dopo 19 anni di servizio. I benefici, che decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di an-

zianità, sono stati introdotti per evitare sperequazioni di carattere economico con il personale delle Forze armate (articolo 6);

l'attribuzione al personale della Polizia di Stato di benefici economici già goduti dagli appartenenti alle altre Forze di polizia eliminando in tal modo sperequazioni verificatesi tra lo stesso personale dei ruoli della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche della altre forze dell'ordine;

modifiche agli articoli 9, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 riguardanti (articolo 3):

l'attribuzione all'assistente capo della qualità di agente di polizia giudiziaria anziché di quella di ufficiale di polizia giudiziaria;

la promozione alla medesima qualifica mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, anziché nel limite dei posti disponibili;

l'attribuzione al personale che acquisisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di un apposito corso di aggiornamento, di un aumento stipendiale del 2,50 per cento;

modificazione della dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e di conseguenza anche di quella del ruolo equiparato (ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici);

rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 1988 dell'indennità di imbarco spettante al personale delle forze di polizia in base alle leggi n. 631 del 1967 e n. 284 del 1977;

estensione, con effetto 1° gennaio 1988, al personale delle altre Forze di polizia dell'incremento dell'indennità di volo e di ae-

ronavigazione già devoluta alla Polizia di Stato;

elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti, ispettori e commissari (articolo 4);

i trasferimenti in ufficio, con sede in comune diverso, di appartenenti alla Polizia di Stato componenti della Segreteria nazionale, delle Segreterie regionali e provinciali dei sindacati di Polizia maggiormente rappresentativi sul piano nazionale sono condizionati al nulla osta dell'organizzazione sindacale (articolo 5);

previsione che il regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 100 della legge n. 121 del 1981 possa contenere norme in deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato (articolo 5, comma 5);

estensione al personale della Polizia di Stato, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, delle norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 5, comma 6).

Sono state inoltre previste alcune norme aventi la finalità di facilitare, stante l'urgente necessità di potenziare gli organici, l'assunzione di personale.

*
**

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1987.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 751 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento gionaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti	n. 2 scatti
agente scelto	» 1 scatto.

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente

capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n.	4 scatti
ispettore principale	»	5 scatti
ispettore	»	3 scatti
sovrintendente capo	»	4 scatti.

11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui al comma 5 e degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di reversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale delle qualifiche di seguito indicate un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

primo dirigente di pubblica sicurezza	L.	700.000
dirigente superiore di pubblica sicurezza	»	900.000
dirigente generale di pubblica sicurezza	»	1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotendenti delle Forze di polizia nella misura di lire 480.000 annue lorde.

20. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

21. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 3

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — (*Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo*). — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — (*Promozione ad assistente capo*). — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — (*Corso di aggiornamento*). — 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

5. La tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«Ruolo degli agenti e assistenti:

agente.....	} 67.281».
agente scelto	
assistente.....	
assistente capo	

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:

«Art. 11. — (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla

data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

«Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:

operatore tecnico	} 6.600».
operatore tecnico scelto	
collaboratore tecnico	
collaboratore tecnico capo	

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi Comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipen-

diale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

GRADO	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
ufficiale superiore	5.000	5.700
capitano	4.500	5.200
tenente	3.800	4.500».

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

24. Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le

stesse modalità, al personale impiegato presso il centro studi di Fermo in possesso dei medesimi requisiti.

3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferiche».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di lire 650.000 annue lorde. Detto importo è elevato a lire 850.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di lire 1.000.000 annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.200.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, proveniente da ruoli e carriere inferiori delle stesse Forze di polizia, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di lire 1.200.000 annue lorde.

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

Art. 7.

1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «assunto ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato».

Art. 8.

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale dei ruoli della Polizia di Stato sostituendo al Ministro delle finanze il Ministro dell'interno e al Comando generale del Corpo il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, al fine di adeguarne

le disposizioni in equivalenza a quanto previsto, per il personale del Corpo della guardia di finanza, dagli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.

Art. 10.

1. All'onere di lire 751 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 361 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri» per lire 5 miliardi, nonché, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici

trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 90,1 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — SCALFARO — GORIA —
PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI